



REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI CALDES

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 di data 04/02/2025.

LA SEGRETARIA COMUNALE
F.to dott.ssa Maida Zenunovic

IL SINDACO
F.to Antonio Maini

Sommario

REGOLAMENTO	1
Art. 1 – Oggetto	3
Art. 2 – Normativa di riferimento	3
Art. 3 - Principi generali.....	4
Art. 4 – Definizioni	5
Art. 5 - Ambito di applicazione, strumenti e modalità di trattamento.....	6
Art. 6 – Finalità di interesse pubblico o connesse all’esercizio di pubblici poteri.....	6
Art. 7 – Trattamento e conservazione di dati personali.....	7
Art. 8 – Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati	8
Art. 9 – Autorizzati interni alla gestione del sistema di videosorveglianza e responsabili esterni del trattamento	8
Art. 10 – Informativa	8
Articolo 11 - Sicurezza dei dati	9
Art. 12. Accesso ai dati.....	9
Art. 13 – Diritti dell’interessato	10
Art. 14 – Tutela	11
Art. 15 – Provvedimenti attuativi	11
Art. 16 - Disciplinari operativi	11
Art. 17 - Pubblicità del Regolamento	12
Art. 18 - Entrata in vigore	12

Art. 1 – Oggetto

1. Il Regolamento per la disciplina dei sistemi di videosorveglianza del Comune di Caldes (di seguito “regolamento”) regola le modalità di trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza e relativi strumenti e applicativi di gestione, stabilendo altresì norme tecniche e organizzative di dettaglio.
2. Il Regolamento concorre a definire la base giuridica, le finalità e le modalità del trattamento.
3. Le immagini costituiscono dati personali se e in quanto consentono di identificare una persona fisica a cui tali dati si riferiscono. La ripresa di immagini e video raccolti tramite strumenti di videosorveglianza comporta un trattamento di dati personali e incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
4. Il Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l’attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti e utilizzati dal Comune di Caldes (di seguito Ente) nel territorio comunale, si svolga in conformità al Regolamento europeo 2016/679, al D.lgs. 196/2003 e ss.mm., al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010 e alle Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video dell’European Data Protection Board e nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale.

Art. 2 – Normativa di riferimento

Per tutto quanto non disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni delle seguenti fonti:

- ❖ **Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016** (d’ora in poi GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- ❖ **Direttiva UE n. 2016/680 del 27 aprile 2016** relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
- ❖ **D.lgs. del 18 maggio 2018, n. 51**, recante: *"Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento e del consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o di esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione dei tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977 GAI del Consiglio"*;
- ❖ **D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196**: *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* e successive modificazioni;
- ❖ **D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101** recante *“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”*;
- ❖ **Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di Videosorveglianza dell’8 aprile 2010** (G.U. n. 99 del 29/04/2010);
- ❖ **Europea Data Protection Board - Linee guida 3/2019** sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video (adottate il 29 gennaio 2020);
- ❖ **Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018**, recante *"Regolamento a norma dell’articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l’individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia"*;
- ❖ **Circolare del Ministero dell’Interno dell’8 febbraio 2005, n. 558/N471**;
- ❖ **Decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14**, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, recante *“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”*;

Art. 3 - Principi generali

1. Le prescrizioni del Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità del trattamento di dati personali.
2. **Principio di liceità**: il trattamento di dati personali è lecito per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ai sensi dell'art. 6 del Regolamento europeo 679/2016, di cui l'Ente è investito.
3. **Principio di necessità**: il sistema di videosorveglianza è configurato in modo da ridurre al minimo necessario il trattamento di dati personali o da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite possono essere conseguite mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
4. **Principio di proporzionalità**: nel contemperare le esigenze di implementazione del sistema di videosorveglianza e il grado di rischio connesso al trattamento dei dati personali, va evitata la rilevazione di dati personali in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni pubblici, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci e inadeguate altre misure, quali i controlli da parte di addetti, i sistemi di allarme, le misure di protezione degli ingressi e l'abilitazione agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.
5. **Principio di finalità**: le finalità perseguite devono essere determinate, esplicite e legittime (art. 5 del Regolamento europeo 2016/679). È consentita la videosorveglianza come misura complementare, finalizzata a migliorare la protezione e incolumità degli individui (profili di sicurezza urbana); l'ordine e la sicurezza pubblica; la prevenzione, l'accertamento e la repressione dei reati; la raccolta di elementi utili all'accertamento ed alla repressione dei comportamenti illeciti; la rilevazione, la prevenzione e il controllo delle infrazioni svolte dai soggetti pubblici, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla Legge; il controllo di determinate aree ai fini della tutela ambientale; il monitoraggio del traffico; la prevenzione, l'accertamento e la repressione degli illeciti derivanti dal mancato rispetto delle normative concernenti il regolare smaltimento dei rifiuti. L'Ente, al fine di controllare l'abbandono ed il corretto smaltimento dei rifiuti nel territorio, può avvalersi di un sistema di videosorveglianza mediante l'utilizzo di telecamere fisse e/o mobili collocate in prossimità dei siti maggiormente a rischio. Il sistema di videosorveglianza ha come fine la prevenzione, l'accertamento e la repressione degli illeciti derivanti dall'utilizzo abusivo delle aree impiegate come discarica di materiale e di sostanze pericolose, nonché il rispetto della normativa comunale concernente lo smaltimento dei rifiuti. Le immagini possono essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni amministrative attinenti alle finalità di tutela ambientale.
6. Il sistema di videosorveglianza è volto, inoltre, alla tutela dei beni di proprietà o in gestione all'Amministrazione Comunale, ed è strumentale alla tutela del patrimonio pubblico e alla prevenzione o all'accertamento di eventuali atti di vandalismo o danneggiamento al patrimonio dell'Amministrazione.
7. L'attività di videosorveglianza è esercitata osservando le seguenti prescrizioni:
 - sono fornite alle persone che possono essere videoriprese indicazioni chiare, anche se sintetiche, in merito alla presenza in loco di impianti di videosorveglianza;
 - è scrupolosamente rispettato il divieto di controllo a distanza dei lavoratori;
 - sono raccolti i dati personali necessari per il perseguimento delle finalità, registrando le sole immagini indispensabili e non eccedenti, limitando l'angolo di visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti.

Art. 4 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per “**banca di dati**”, il complesso di dati personali raccolti e conservati presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere e di utilizzo degli strumenti di videosorveglianza, riguardano prevalentemente i soggetti che operano e transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;

- b) per **“trattamento”** tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l’ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati personali;
- c) per **“dato personale”** qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile anche direttamente e rilevata con trattamenti di immagini effettuati attraverso l’impianto di videosorveglianza;
- d) per **“titolare”** l’Ente nelle sue articolazioni organizzative interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità, ai mezzi ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per **“designato per la gestione del sistema di videosorveglianza”**, la persona fisica cui sono attribuiti specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali mediante il sistema di videosorveglianza;
- f) per **“incaricati”**, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal designato;
- g) per **“responsabile della protezione dei dati”**, la figura che fornisce consulenza e supporta il titolare nella corretta gestione dei dati personali;
- h) per **“responsabile del trattamento”**, la persona giuridica cui è affidata la manutenzione del sistema di videosorveglianza;
- i) per **“interessato”** la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- j) per **“comunicazione”** il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- k) per **“diffusione”** il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) per **“dato anonimo”** il dato che in origine o a seguito di trattamento non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- m) per **“blocco”** la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- n) per **“Regolamento 2016/679”** il Regolamento europeo 2016/679 del parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- o) per **“Codice”** il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal Decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018.

Art. 5 - Ambito di applicazione, strumenti e modalità di trattamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di trattamento di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza e di lettura targhe attivati nel territorio urbano ed extraurbano dell’Ente.

Art. 6 – Finalità di interesse pubblico o connesse all’esercizio di pubblici poteri

1. Le finalità perseguite mediante l’attivazione del sistema di videosorveglianza sono connesse esclusivamente a compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri dell’Ente, riconosciuti e attribuiti dalla normativa statale, regionale e provinciale, dallo Statuto e dai Regolamenti dell’Ente, nonché dalle altre disposizioni normative applicabili a quest’ultimo e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il trattamento di dati personali è effettuato ai fini di:
 - protezione civile;
 - tutela del patrimonio e degli operatori;
 - tutela della sicurezza urbana e della sicurezza pubblica;
 - monitorare e controllare il traffico veicolare in aree strategiche e tutela della sicurezza stradale.
3. Il sistema di videosorveglianza comporta il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, il trattamento interessa i dati delle persone fisiche che transitano nell’area interessata.

4. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Ente.

Art. 7 – Trattamento e conservazione di dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente articolo e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali finalità;
 - raccolti e trattati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; la localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno sempre determinate in ossequio ai richiamati principi;
 - conservati per il periodo di tempo non superiore a sette giorni dalla data di rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione per attività di polizia giudiziaria o in relazione ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente incombente oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta all'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.
2. Il trattamento di dati personali è effettuato garantendo un livello di sicurezza adeguato al rischio in ossequio alla previsione di cui all'art. 32 del Regolamento europeo 2016/679.

Art. 8 – Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

1. L'Ente effettua una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 del Regolamento europeo 2016/679 per valutare i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche e individuare e implementare le misure adeguate a eliminare o ridurre al minimo gli stessi, in quanto il trattamento di dati mediante sistemi di videosorveglianza comporta, anche in ragione delle tecnologie impiegate, la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico.
2. Laddove ricorrano i presupposti, la valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali deve essere effettuata anche a norma dell'articolo 23 del Decreto legislativo 18 Maggio 2018, n. 51.

Art. 9 – Autorizzati interni alla gestione del sistema di videosorveglianza e responsabili esterni del trattamento

1. Compete dell'Ente, titolare del trattamento, individuare per iscritto il designato per la gestione del sistema di videosorveglianza, nonché impartire le istruzioni che il medesimo deve seguire per il corretto trattamento dei dati personali.
2. Compete al designato per la gestione del sistema di videosorveglianza individuare per iscritto le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e della visione delle riprese video e delle registrazioni, nonché impartire ai medesimi le istruzioni da seguire per il corretto trattamento dei dati personali.
3. Il designato per la gestione del sistema di videosorveglianza e gli incaricati devono conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle vigenti normative e dalle disposizioni del Regolamento.
4. Il designato per la gestione del sistema di videosorveglianza e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.
5. I compiti e le funzioni connessi al trattamento di dati personali mediante il sistema di videosorveglianza affidati al designato per la gestione del sistema di videosorveglianza e agli incaricati devono essere analiticamente specificati.
6. Qualora, per esigenze connesse alle operazioni di gestione dei dati, o qualsiasi altra attività che comporti l'accesso ai dati per l'esercizio dei sistemi di videosorveglianza, si dovesse rendere necessario ricorrere a responsabili del trattamento esterni all'Ente, che svolgono il trattamento per conto del titolare, questi devono presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi la conformità alla normativa vigente e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. Tale soggetto deve essere nominato responsabile del trattamento ex art. 28 Reg. EU 2016/679.

Art. 10 – Informativa

1. L'uso dei dati personali nell'ambito definito dal presente Regolamento non necessita del consenso degli interessati, in quanto viene effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o comunque connesso all'esercizio di pubblici poteri e allo svolgimento di funzioni istituzionali di cui è investito l'Ente.
2. Gli interessati sono informati che stanno per accedere o che si trovano in un'area o in una zona videosorvegliata e dell'eventuale raccolta e registrazione di dati personali mediante una informativa di primo livello, breve (cartellonistica), installata in prossimità della stessa. L'informativa dovrà contenere informazioni relative al titolare del trattamento e al Responsabile della Protezione dei Dati, le finalità del trattamento, l'elenco dei diritti che gli interessati possono esercitare, il tempo di conservazione delle videoriprese e l'esatta indicazione di dove può essere reperita l'informativa completa, conformemente alle indicazioni di cui alle Linee Guida 3/2019 del EDPB.
3. In presenza di più telecamere e in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese sono installate più informative.
4. Le informative di primo livello (cartellonistiche) devono essere posizionate in modo da permettere all'interessato di riconoscere facilmente le circostanze della sorveglianza, prima di entrare nella zona sorvegliata (approssimativamente all'altezza degli occhi e con cartelli di dimensione adeguata) "per consentire all'interessato di stimare quale zona sia coperta da una telecamera in modo da evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario".
5. Gli interessati possono reperire le ulteriori informazioni previste nell'informativa completa (cd. di secondo livello) disponibile presso gli uffici comunali e pubblicata sul sito web istituzionale. L'informativa, conformemente all'art. 13 del Regolamento europeo 2016/679 e alla Direttiva 2016/680, recepita dal D.lgs. 51/2018, concerne, tra il resto, le finalità del sistema di videosorveglianza, le modalità di raccolta e conservazione dei dati, le modalità di diritto di accesso dell'interessato e gli altri diritti esercitabili secondo quanto previsto dagli artt. 15-22 del Regolamento europeo 2016/679 e dagli artt. 9-14 del D.lgs. 51/2018.

Articolo 11 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono conservati presso la centrale operativa, alla quale può accedere il solo personale autorizzato secondo istruzioni che devono essere impartite dal designato al trattamento dei dati.
2. In particolare, l'accesso agli ambienti in cui è ubicata una postazione di controllo è consentito solamente al personale autorizzato e per scopi connessi alle finalità previste nonché alle società incaricate alla manutenzione degli impianti debitamente nominate Responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), alla pulizia dei locali e per occasionali motivi istituzionali. L'accesso è comunque soggetto ad autorizzazione da parte del titolare o del designato al trattamento.
3. Il designato impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamenti abusivi di dati, da parte dei soggetti terzi che accedono ai locali.
4. Il designato individua e nomina gli autorizzati in numero sufficiente a garantire l'efficace e efficiente gestione del servizio di videosorveglianza.
5. Con l'atto di nomina, ai singoli autorizzati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
6. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi sono istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento, del presente regolamento e degli ulteriori provvedimenti adottati.
7. Gli autorizzati al trattamento sono dotati di proprie credenziali di autenticazione al sistema.
8. Il sistema deve essere fornito di dati di "log" relativi all'accesso e alle operazioni eseguite da ciascun utente, le cui informazioni dovranno essere conservate per la durata di almeno sei mesi.

Art. 12. Accesso ai dati

1. L'accesso ai dati registrati al fine del loro riesame, nel rigoroso arco temporale previsto per la conservazione, è consentito solamente in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 6 del presente

Regolamento. L'accesso alle immagini è consentito esclusivamente:

- a. al Titolare, al designato e agli incaricati del trattamento;
 - b. alle Forze dell'ordine (sulla base di richiesta scritta formulata dal rispettivo comando di appartenenza e acquisita dal Titolare o sottoscrivendo una apposita convenzione per consentirne l'accesso da remoto che disciplini i ruoli e le responsabilità dei due Titolari autonomi), nonché per finalità di indagine dell'Autorità Giudiziaria (sulla base di formale richiesta proveniente dal Pubblico Ministero e acquisita dal Titolare);
 - c. alla società fornitrice dell'impianto ovvero al soggetto incaricato della manutenzione nei limiti strettamente necessari alle specifiche esigenze di funzionamento e manutenzione dell'impianto medesimo ovvero, in casi del tutto eccezionali, all'amministratore informatico del sistema comunale, nei limiti delle istruzioni ricevute dal Titolare con atto di nomina a responsabile esterno del trattamento a norma dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 e/o ad Amministratore di sistema;
 - d. all'interessato del trattamento (in quanto oggetto delle riprese) che abbia presentato istanza di accesso alle immagini, previo accoglimento della relativa richiesta, secondo la procedura descritta al successivo art. 12;
 - e. ai soggetti legittimati all'accesso documentale ai sensi e per gli effetti della legge sul procedimento amministrativo, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale;
 - f. ai soggetti che esercitano un accesso alle immagini "c.d. difensivo", ossia preordinato a curare o difendere gli interessi giuridici del richiedente, qualora l'Ente ravvisi nell'istanza la stretta indispensabilità delle immagini richieste alla tutela dei diritti dell'interessato;
 - g. nell'ambito delle investigazioni difensive, il difensore della persona sottoposta alle indagini, a norma dell'art. 391-quater c.p.p., salvo il caso si tratti di documenti già acquisiti dall'Autorità giudiziaria.
2. Nei casi di cui alle lettere d), e), f), g) del comma precedente, l'accesso sarà limitato alle sole immagini strettamente necessarie al soddisfacimento della istanza. Al fine di evitare l'accesso ad immagini eccedenti, dovrà essere utilizzata una schermatura del video ovvero altro accorgimento tecnico in grado di oscurare i riferimenti a dati identificativi delle altre persone fisiche eventualmente presenti mediante appositi software di gestione dei video.
 3. In caso di accoglimento delle richieste di cui ai commi precedenti, gli autorizzati al trattamento dei dati devono annotare le operazioni eseguite nel registro degli accessi al fine di acquisire i filmati per riversarli su supporto digitale, con lo scopo di garantire la genuinità dei dati stessi.
 4. La consegna della copia delle riprese in formato digitale prevede il pagamento delle relative spese, individuate con apposita deliberazione di Giunta comunale riguardante le tariffe di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 13 – Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, a seguito di presentazione di apposita istanza, ha diritto di:
 - a) conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile della protezione dei dati, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
 - c) ottenere, a cura del designato per la gestione del sistema di videosorveglianza, senza ritardo dalla data di ricezione della richiesta:
 - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati;
 - la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
 - l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione alle finalità per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano.
2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere depositate o trasmesse mediante lettera raccomandata o posta elettronica al titolare o al responsabile della protezione dati, il quale deve provvedere in merito entro e non oltre trenta giorni.
5. Nel caso in cui le istanze non siano adeguatamente riscontrate e comunque in ogni caso, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatto salvo il ricorso alle forme di tutela amministrativa e giurisdizionale.

Art. 14 – Tutela

1. Per tutto quanto attiene i profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia a quanto previsto dal Regolamento europeo 2016/679, dal D. Lgs. 51/2018 e dal Codice Privacy, nonché alla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 15 – Provvedimenti attuativi

1. La Giunta comunale, sulla base dei principi e delle prescrizioni contenuti nel Regolamento, adotta il Disciplinare – programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.
2. Il Disciplinare – programma individua gli impianti di videosorveglianza dell'Ente o da esso gestiti installati sul territorio comunale, la localizzazione effettiva degli strumenti fissi nonché la localizzazione potenziale degli strumenti mobili, le caratteristiche e le modalità di utilizzazione degli stessi nonché gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali.
3. Il Disciplinare – programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è aggiornato periodicamente in relazione all'installazione di nuovi impianti di videosorveglianza o alle modifiche delle caratteristiche o delle modalità di utilizzo degli impianti stessi.

Art. 16 - Disciplinari operativi

1. Il Designato al trattamento dei dati personali, nel rispetto della normativa vigente, di quanto disposto dal presente Regolamento, di quanto specificato nel Disciplinare – programma di cui all'articolo precedente, nonché di ogni altra prescrizione, anche di carattere tecnico, contenuta nei provvedimenti e documenti previsti per il trattamento di dati personali, assicura l'istruzione del personale autorizzato, anche mediante la redazione di disciplinari operativi per l'impiego dei sistemi di videosorveglianza.
2. In particolare, per il sistema di videosorveglianza della sicurezza cittadina, dovranno essere disciplinati, anche con un unico documento, almeno i seguenti aspetti operativi:
 - a. l'attività svolta dal personale addetto alla centrale operativa della Polizia locale, autorizzato al trattamento, con particolare riferimento all'impiego dei sistemi di videosorveglianza e agli aspetti connessi, secondo le specifiche del profilo di accesso;
 - b. l'attività svolta dal personale tecnico della Polizia locale, autorizzato al trattamento, con particolare riferimento alla gestione dei sistemi di videosorveglianza, nonché gli aspetti connessi, secondo le specifiche del profilo di accesso ed alle attribuzioni assegnate;
 - c. le procedure di accesso alle registrazioni di cui all'articolo 11, del presente regolamento.

Art. 17 - Pubblicità del Regolamento

1. Il Regolamento è a disposizione del pubblico ed è pubblicato sul sito internet dell'Ente.

Art. 18 - Entrata in vigore

1. Il Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.